

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI GENOVA  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Genova Sezione Civile del Lavoro in persona della dott.ssa Giuliana Melandri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.

nella causa promossa da:

M.

elettivamente domiciliata in Via (...) 16123 Genova presso lo studio dell'Avv. MV. che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso

ricorrente

Contro

Onlus A. società coop sociale a r.l.

elettivamente domiciliata in Cuneo Via (...) presso lo studio dell'Avv. PA. che la rappresenta e difende per mandato a margine della memoria difensiva unitamente agli avv.ti CS. e CV.

convenuta

FATTO E DIRITTO

La Sig.ra M., premesso di aver lavorato come impiegata presso la Casa di Cura per anziani gestita dalla B. s.r.l. e successivamente ceduta alla G. s.r.l. (entrambe società appartenenti alla famiglia T.) dal 25.2.2010 al 17.12.2010 con fittizi contratti di somministrazione e di lavoro a termine quale socio lavoratrice della coop. A., ha agito in giudizio nei confronti dei predetti soggetti sostenendo la illegittimità e/o nullità dei contratti formalmente stipulati e chiedendo la condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive e il ripristino del rapporto di lavoro. La causa è stata conciliata con le due società della famiglia T., come da separato verbale, le cui pattuizioni non sono state estese alla cooperativa, nei cui confronti la ricorrente ha proseguito il giudizio chiedendo dichiararsi la fittizietà del rapporto di lavoro instaurato per tre mesi dal 1 settembre al 30 novembre 2010.

Tale domanda non appare accoglibile, sia perché la ricorrente ha ammesso nel verbale di conciliazione che i precedenti contratti di somministrazione con T. S.r.l. (società fornitrice) erano legittimi, e non si vede per quale motivo il successivo contratto a termine stipulato con la coop, sarebbe invece illegittimo; sia perché parte ricorrente non ha chiarito quale interesse avrebbe ad ottenere una declaratoria del genere, avendo in via conciliativa rinunciato alle domande di

accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti delle altre convenute, quali veri datori di lavoro della stessa.

Sussistono, in considerazione dello stato di attuale disoccupazione della ricorrente, le condizioni previste dalla legge per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice respinge il ricorso a spese compensate.

Così deciso in Genova il 19 febbraio 2013.

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2013.